

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(BO)
[REDACTED]

OGGETTO: Interpello n. 909-1453/2020

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

[REDACTED]

[REDACTED]

Istanza presentata il 30/11/2020

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante interpella l'Amministrazione in ordine alla detrazione disciplinata dall'art.119 DL 34/2020, convertito con L.77/2020 (cosiddetto "Superbonus 110%"). In particolare, la fattispecie rappresentata e i dubbi esposti sono qui di seguito testualmente riportati.

"Nel dicembre 2019 è stato depositato l'inizio lavori relativo alla SCIA di ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso C2 posto nella stessa corte di un

fabbricato ad uso abitativo.

Tale fabbricato, di cui sono comproprietaria, fa parte di una corte rurale acquistata dai miei genitori nel 1988. All'interno di tale corte, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia sul solo fabbricato ad uso abitativo, lasciando a tutt'oggi inalterato il fabbricato C2 in oggetto, presente nella stessa corte.

Su tale fabbricato, è stato realizzato un progetto di ristrutturazione edilizia (DPR 380, art 3 comma D) con contestuale cambio d'uso verso l'abitativo.

Tale progetto è stato riconosciuto agevolabile con superbonus, a mezzo interpello AdE 909-598/2020.

DUBBI E DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI SI CHIEDE L'INTERPRETAZIONE:

Il mio dubbio è relativo al fatto che i costi di sostituzione degli infissi, quando la dimensione o il numero degli stessi varino in tutto o in parte, e i costi di installazione degli elementi oscuranti, ove questi fossero in parte assenti nello stato di partenza, siano agevolabili con il superbonus 110%, se trainati da opportuni interventi trainanti.

a. Il Decreto Requisiti (Emanato dal MISE, data 06/08/2020) riporta, all'articolo 2, comma 2, che "...possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico".

b. Nel vademecum Enea Ecobonus dedicato a serramenti ed infissi, nella sezione "Requisiti tecnici dell'intervento", a pagina 2, viene altrettanto specificato che "L'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione)".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, effettuati richiami alla normativa di settore e a documenti di prassi, giunge alla conclusione che qui di seguito testualmente si riporta.

"Sembra alla scrivente che:

1) La circostanza della variazione del numero degli infissi pregiudichi la detrazione al 110% di tutti quelli eccedenti il numero originario presente nello stato di partenza del progetto, che quindi non potrebbero essere agevolati; se - a titolo di esempio - nello stato di fatto fossero presenti 10 infissi, non sarebbe possibile portare in detrazione più di 10 infissi.

2) La circostanza del cambiamento delle dimensioni degli infissi non sia ostativa al riconoscimento del superbonus 110%, per cui le spese che saranno sostenute per l'acquisto e posa in opera di infissi ed elementi oscuranti dovrebbero poter essere dedotte al 110%, fino ad un numero di infissi pari o inferiore a quello presente nello stato ante modifica, a prescindere dalle dimensioni e dalla posizione prospettiva degli stessi rispetto a quelli originari."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si concorda con l'Istante su quanto da questi affermato in via di principio: la variazione delle dimensioni e della "posizione prospettica" degli infissi non pregiudicano di per sé e in senso assoluto la possibilità di fruire dell'agevolazione "superbonus".

Tuttavia occorre tener presente quanto segue:

- la sostituzione degli infissi può rientrare nell'agevolazione "superbonus" (art.119 DL 34/2020) come intervento "trainato" qualora risultino soddisfatti i requisiti

tecnici normativamente previsti;

- la verifica dei requisiti tecnici di un intervento edilizio implica valutazioni ed indagini di fatto che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello;

- i requisiti tecnici dovranno risultare dalla prescritta asseverazione.

In definitiva, se i requisiti tecnici sussistono e vengono asseverati pur in presenza di una variazione delle dimensioni e della "posizione prospettica" degli infissi, le relative spese potranno usufruire del "superbonus", limitatamente al numero degli infissi preesistenti.

Il presente parere viene reso sulla base della situazione di fatto - non verificabile in sede di interpello - che l'Istante descrive, e non implica un giudizio in merito alla qualificazione e quantificazione delle spese che saranno sostenute, né una valutazione sul rispetto dei requisiti e degli adempimenti procedurali previsti per la spettanza delle agevolazioni trattate. Su tutto ciò rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)